



CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE

Sede legale e operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)

C.C.I.A.A. Cuneo – C.F. 94010350042 – P. IVA 02787760046

☎ 0175 217520 ✉ info@consorziosea.it 📧 consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

DETERMINAZIONE N. 177 DEL 20.10.2023

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG: ZC63CF10FB

RICHIAMATA la determina n. 140 in data 30.11.2022 con cui si affidava il servizio di assistenza e gestione dei rischi assicurativi per il periodo 2023/2025 (disciplinare che regola i rapporti tra il Consorzio ed AON S.P.A.);

PREMESSO che:

- AON con nota PEC pervenuta il 01/08/2023 ha informato del cambio di referente a decorrere dal 01/09/2023 e con successiva mail del 13/09/2023 dell'organigramma e del nominativo del nuovo referente;
- il Consorzio, con nota PEC n. 2425 in data 02.10.2023, ha informato AON che si avvale della facoltà di revoca a decorrere dal 30.11.2023 prevista dal disciplinare di cui sopra all'art. 4, comma 2, in caso di variazione del referente;

VISTA la nota PEC pervenuta il 19.09.2023 con cui la International Services Broker Srl di Cuneo si propone per il servizio, e dato atto che il rapporto con il cliente avverrebbe con le medesime professionalità già operative con il precedente broker;

CONSIDERATO che:

- le oggettive difficoltà nella predisposizione della *lex specialis* per le gare assicurative, nella gestione dei contratti assicurativi e nell'individuazione di soluzioni idonee a ridurre l'esposizione al rischio di perdite patrimoniali o di responsabilità civili rendono necessario il ricorso ai servizi di intermediazione assicurativa da parte delle stazioni appaltanti
- ai sensi dell'art. 106 del Codice delle assicurazioni "*l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione e all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati*"
- secondo il Regolamento Isvap n. 5/2006 "*si intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione*"
- ciascuna delle suddette attività rientra, quindi, nell'ambito della generale attività di intermediazione assicurativa
- l'apporto del Broker Assicurativo appare quindi necessario in virtù delle competenze tecniche dello stesso per valutare e studiare le necessità del Consorzio e di sottoporre all'Ente le formule assicurative più idonee alle sue specifiche esigenze;

RITENUTO, pertanto, di continuare ad avvalersi del qualificato servizio di brokeraggio assicurativo per i seguenti motivi:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche in riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici
- si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione; tra l'altro, l'ambito operativo del Consorzio di funzioni, attivo in campo ambientale, ha caratteristiche del tutto peculiari, e richiede strategie di ricerca dei prodotti assicurativi e loro valutazione assolutamente specifici, tanto più che questo ente provvede ai servizi in materia ambientale di igiene urbana per 52 Comuni;
- l'apporto del Broker Assicurativo, figura istituita dalla Legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., appare utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Consorzio e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato
- questo Consorzio non dispone in organico di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività, assolutamente specialistica;

RICHIAMATE:

- la sentenza della Corte di Cassazione del 16/03/2005 in cui si esplicita “*Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l’attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica ...*”;
- la determinazione n. 2 del 13/03/2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che “*l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma che tende a qualificarsi sulla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione*”;

RILEVATO che:

- l’incarico in questione pur costituendo appalto di servizi disciplinato dal Codice dei Contratti, è estremamente correlato alle particolari competenze professionali del personale dell’appaltatore, con particolare riferimento alle attività di costante monitoraggio dei rischi assicurativi in modalità personalizzata, della proposta di soluzioni immediate, della gestione dei sinistri con criteri assolutamente specifici e calati nella realtà;
- l’attività del Broker:
 - consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l’Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell’analisi delle tipologie esistenti per suggerire all’ente la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si attaglia alle esigenze dell’Ente che all’interno della sua organizzazione non dispone di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;
 - si esplica quindi quale manifestazione di professionalità costruita nel tempo, chiaramente correlata all’operatore od operatori adibiti ai singoli clienti;

PRECISATO che:

- non risultano attualmente attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento
- sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non risulta esistere una quotazione del servizio in oggetto;
- come previsto all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previa formalità di legge;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’affidamento del servizio di assistenza e mediazione assicurative “brokeraggio” per il periodo dal 01.12.2023 al 31/12/2028 (con possibilità di rinnovo per un successivo quinquennio) alla International Services Broker Srl come da disciplinare allegato facente parte dell’offerta pervenuta per i seguenti servizi:

- a) individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi cui l’Ente è soggetto
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti
- d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell’Ente
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute; nell’ipotesi in cui l’Ente intenda stipulare nuovi contratti di assicurazione senza ricorso a formale procedimento concorsuale, la Società metterà a disposizione dell’Ente le risultanze di indagini di mercato appositamente esperite, con una relazione contenente le notizie utili di ordine tecnico ed economico, necessarie per le determinazioni amministrative di successiva competenza dell’Ente stesso
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell’Ente, con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell’Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici
- h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ...) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti)
- i) supporto formativo del personale dell’Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi
- j) formulazione di procedure interne atte a garantire comportamenti adeguati dell’Ente sin in fase di gestione di problemi tecnico-assicurativi che di eventi dannosi sia attivi che passivi
- k) valutazione analitica, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare nonché dei beni mobili dell’Ente, propedeuticamente alla redazione dei progetti e capitolati di cui ai punti successivi
- l) assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, compresa l’indicazione, senza impegno per l’Ente, di tecnici e/o professionisti qualificati a prestare l’opera necessaria
- m) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in corso

- n) collaborazione con i competenti uffici dell'Ente, qualora nella predisposizione e stesura di capitolati di Appalti e Forniture e di Servizi, l'Ente debba richiedere all'Appaltatore le opportune garanzie assicurative in relazione ai rischi derivanti all'Ente medesimo dall'Appalto o Servizio assegnato;
- o) ogni altra prestazione già in essere con la precedente gestione, tra cui in particolare:
- 1) continui svolgimento del NS servizio nell'ambito della gestione verifica e valutazione dei rischi del Consorzio nell'ambito delle attività dirette ed accessorie allo stesso ascrivibili a livello assicurativo;
 - 2) collaborazione nella predisposizione di tutti gli aspetti inerenti alla attività assicurativa diretta ed indiretta riguardante il Consorzio è nello specifico per le proprie polizze con le relative procedure e per la predisposizione e verifica dei documenti da porre in gara per gli appalti di servizio e/o di lavoro;
 - 3) verifica dei documenti pervenuti dagli affidatari in termini di presenza della contrattualistica assicurativa richiesta nei termini previsti dalla documentazione relativa e della validità dei loro contenuti e nello specifico all'aderenza a quanto richiesto in gara;
 - 4) conferma della validità dei documenti ed eventuali richieste di integrazioni ove mancanti con segnalazioni al Consorzio e/o agli Assicuratori di riferimento delle Ditte Appaltanti;
 - 5) realizzazione in collaborazione con il Consorzio di un data base per la gestione e verifica delle scadenze delle polizze degli appaltatori per il conseguente mantenimento quale soluzione di continuità delle coperture assicurative in modo condiviso;
 - 6) la presenza capillare sul territorio ci permette di mantenere conoscenza degli eventi e nello specifico delle dinamiche dei vari Comuni facenti parte del Consorzio medesimo che possano aver portato a contenziosi o possibili futuri anche con l'esperienza pluriennale del referente nella materia pubblicistica ed assicurativa;
 - 7) possibilità di attivare un servizio di verifica dei sinistri a gestione on line con specifiche credenziali per la verifica dell'iter dei medesimi;
 - 8) la disponibilità di periti di stimata professionalità nella gestione dei danni in property o consimili previsti nelle polizze relative;
 - 9) rapporto specifico con legale per il recupero attivo dei danni subiti a beni di proprietà del Consorzio;
 - 10) legali specializzati ed a disposizione per consulenze in ambito penale, civile ed amministrativo presenti sul territorio;
 - 11) possibilità di stipula di contratti per amministratori e dipendenti sia in ambito di polizze per la responsabilità amministrativa contabile per danno erariale che per eventuali polizze personali in ambito privato con Società collegata in accordo verticale per la predisposizione di polizze auto, casa, capo famiglia ecc
 - 12) presenza costante e quasi immediata del Referente avendo tutti i riferimenti del medesimo e la sua massima disponibilità in tal senso;
 - 13) corsi aggiornamento e news letters;
 - 14) prodotti di welfare e benefits predisposti per il personale dipendente a richiesta del Consorzio.

VISTO il compenso di gestione annuale pari ad € 4.000,00 che per cinque anni computerebbe una cifra totale pari ad € 20.000,00 sotto le soglie previste dal nuovo codice degli appalti in vigore da luglio 2023.

DATO ATTO delle positive referenze comunque acquisite in merito al gruppo di brokeraggio in questione, per come integrate con l'apporto professionale del referente di questo Ente già operativo presso il precedente broker;

CONSIDERATO che l'assistenza è opportuna e conveniente per l'Amministrazione anche perché le prestazioni del broker sono svolte a titolo gratuito per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è, comunque, tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo (e che, comunque, in base ai premi annui lordi delle polizze attualmente in essere proiettati sul periodo di potenziale affidamento le provvigioni del broker risultano in ogni caso nettamente al di sotto delle soglie previste dalla legge per l'affidamento diretto);

DATO ATTO del valore economico comunque attribuibile all'attività in questione, come da attestazione agli atti inviata dal proponendo Broker, in data 17.10.2023;

DATO ATTO che trattandosi di servizi di natura intellettuale l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza e dunque non si darà luogo all'elaborazione del DURVI e, pertanto, il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

RITENUTO ai sensi di quanto sopra di poter procedere ad un affidamento diretto di un incarico di brokeraggio, trattandosi di un contratto di servizio con un importo inferiore a € 140.000,00 (dovendosi fare riferimento in questa tipologia di servizio alle provvigioni del broker), ai sensi del d. lgs. N. 36/2023;

Acquisita la regolarità contributiva mediante modello DURC in corso di validità all'atto della presente determinazione (accesso telematico in data 20.10.2023 con scadenza 16.11.2023);

Dato atto che sono in corso di attuazione le verifiche in merito a: ottemperanza disabili, casellario giudiziale, regolarità fiscale Agenzia entrate;

VISTA la Legge 28/11/1984, n. 792 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'ente dispone di piano degli obiettivi/performance;

RICHIAMATO l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei responsabili dei servizi, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché da parte del responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile, intesi come conformità alla check list utilizzati nei controlli interni successivi sotto la direzione del segretario;

DATO ATTO che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

DATO ATTO che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

DETERMINA

- 1) di affidare alla INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.r.l. con sede legale ed amministrativa in Via Carlo Emanuele III, 10 – 12100 CUNEO (codice fiscale e partita I.V.A. 03434660043 - iscritta al R.U.I. Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al numero B000415178) il servizio di mediatore di assicurazione, altresì denominato broker, in qualità di intermediario che agisce su incarico dell'ente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2005;
- 2) di stabilire che l'incarico avrà decorrenza dal 01.12.2023 al 31/12/2028 (con possibilità di rinnovo esplicito per un successivo quinquennio da convenirsi tra le parti secondo le normative vigenti tempo per tempo), e che l'affidamento è sottoposto a condizione risolutiva espressa costituita da irregolarità che comportano non compatibilità con l'affidamento, che risultino da verifiche su ottemperanza disabili e altre;
- 3) di approvare, come approva, a tale fine il DISCIPLINARE DI INCARICO aggiornato che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che il medesimo è da intendersi integrato con le prestazioni aggiuntive seguenti:
 - a) individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi cui l'Ente è soggetto
 - b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato
 - c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti
 - d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Ente
 - e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute; nell'ipotesi in cui l'Ente intenda stipulare nuovi contratti di assicurazione senza ricorso a formale procedimento concorsuale, la Società metterà a disposizione dell'Ente le risultanze di indagini di mercato appositamente esperite, con una relazione contenente le notizie utili di ordine tecnico ed economico, necessarie per le determinazioni amministrative di successiva competenza dell'Ente stesso
 - f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Ente, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile
 - g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici

h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ...) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti)

i) supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi

j) formulazione di procedure interne atte a garantire comportamenti adeguati dell'Ente sin in fase di gestione di problemi tecnico-assicurativi che di eventi dannosi sia attivi che passivi

k) valutazione analitica, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare nonché dei beni mobili dell'Ente, propedeuticamente alla redazione dei progetti e capitolati di cui ai punti successivi

l) assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, compresa l'indicazione, senza impegno per l'Ente, di tecnici e/o professionisti qualificati a prestare l'opera necessaria

m) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in corso

n) collaborazione con i competenti uffici dell'Ente, qualora nella predisposizione e stesura di capitolati di Appalti e Forniture e di Servizi, l'Ente debba richiedere all'Appaltatore le opportune garanzie assicurative in relazione ai rischi derivanti all'Ente medesimo dall'Appalto o Servizio assegnato;

o) ogni altra prestazione già in essere con la precedente gestione, tra cui in particolare:

1) continuità svolgimento del NS servizio nell'ambito della gestione verifica e valutazione dei rischi del Consorzio nell'ambito delle attività dirette ed accessorie allo stesso ascrivibili a livello assicurativo;

2) collaborazione nella predisposizione di tutti gli aspetti inerenti alla attività assicurativa diretta ed indiretta riguardante il Consorzio è nello specifico per le proprie polizze con le relative procedure e per la predisposizione e verifica dei documenti da porre in gara per gli appalti di servizio e/o di lavoro;

3) verifica dei documenti pervenuti dagli affidatari in termini di presenza della contrattualistica assicurativa richiesta nei termini previsti dalla documentazione relativa e della validità dei loro contenuti e nello specifico all'aderenza a quanto richiesto in gara;

4) conferma della validità dei documenti ed eventuali richieste di integrazioni ove mancanti con segnalazioni al Consorzio e/o agli Assicuratori di riferimento delle Ditte Appaltanti;

5) realizzazione in collaborazione con il Consorzio di un data base per la gestione e verifica delle scadenze delle polizze degli appaltatori per il conseguente mantenimento quale soluzione di continuità delle coperture assicurative in modo condiviso;

6) la presenza capillare sul territorio ci permette di mantenere conoscenza degli eventi e nello specifico delle dinamiche dei vari Comuni facenti parte del Consorzio medesimo che possano aver portato a contenziosi o possibili futuri anche con l'esperienza pluriennale del referente nella materia pubblicistica ed assicurativa;

7) possibilità di attivare un servizio di verifica dei sinistri a gestione on line con specifiche credenziali per la verifica dell'iter dei medesimi;

8) la disponibilità di periti di stimata professionalità nella gestione dei danni in property o consimili previsti nelle polizze relative;

9) rapporto specifico con legale per il recupero attivo dei danni subiti a beni di proprietà del Consorzio;

10) legali specializzati ed a disposizione per consulenze in ambito penale, civile ed amministrativo presenti sul territorio;

11) possibilità di stipula di contratti per amministratori e dipendenti sia in ambito di polizze per la responsabilità amministrativa contabile per danno erariale che per eventuali polizze personali in ambito privato con Società collegata in accordo verticale per la predisposizione di polizze auto, casa, capo famiglia ecc

12) presenza costante e quasi immediata del Referente avendo tutti i riferimenti del medesimo e la sua massima disponibilità in tal senso;

13) corsi aggiornamento e news letters;

14) prodotti di welfare e benefits predisposti per il personale dipendente a richiesta del Consorzio.

p) Conferma che il referente del servizio sarà il Dott. Cagliari Manuel per l'intera durata del servizio e che comunque come indicato nel disciplinare di incarico facente parte del presente atto il medesimo prevede la facoltà di recesso tra le

parti in ogni momento inviando una pec il cui recesso avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della medesima, oltre alla possibilità di recesso in caso di cambio di referente: ogni successiva variazione del referente, a fini liberatori, sarà formalmente notificata con anticipo di almeno trenta giorni dalla Società all'Ente contraente che si riterrà libero in tal caso di revocare l'incarico entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;

- 4) di confermare, come in premessa specificato, che il servizio prestato non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico del Consorzio e in quanto l'attività della società affidataria trova la sua remunerazione nei compensi riconosciuti alla stessa, giusti gli usi e le consuetudini del mercato, dalle Compagnie di Assicurazione che stipuleranno i contratti di assicurazione con il Consorzio, per un costo stimato annuo pari ad €. 4.000,00;
- 5) di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, 2° comma, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- 6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Paolo Rivoira il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07/08/1990 n 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to: Paolo Flesia Caporgno

Visto per regolarità contabile
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
F.to: FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo

Visto
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
F.to: RUBIOLO Geom. Fulvio

Per accettazione: International Services Broker Srl _____

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI
ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSE**

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a PAOLO RIVOLTA

nato/a

codice fiscale

in relazione all'incarico di RUP Brokeraggio

per

- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'art. 6 bis;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 35-bis;
- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare gli artt. 16 e 93;
- ai sensi degli artt. 38, comma 3, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- ai fini di quanto previsto all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- dato atto del parere MIT n. 2007 del 23 maggio 2023 fornito dal Servizio Contratti Pubblici in merito alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 in materia di commissioni di gara e casi di incompatibilità e astensione;
- dato atto, inoltre, che le Faq Anac in materia di trasparenza <https://www.anticorruzione.it/-/obblighi-di-pubblicazione-concernenti-i-titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza-art.-15-d.lgs.-33/2013-> prevedono che: "gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013".

DICHIARA

- di non incorrere in alcune delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- che ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, non ha riportato alcuna condanna, neppure pronunciata con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale – *“Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”*;
- (da compilare solo in caso di dipendenti pubblici)* che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche potenziale, allo svolgimento dell’incarico ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
- (da compilare solo in caso di dipendenti pubblici)* di aver preso visione delle norme contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; e, in particolare, gli artt. 6, 7 e 14
- (da compilare limitatamente ai concorsi pubblici)* di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dell’incarico;
- (da compilare limitatamente ai concorsi pubblici)* di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni di professionisti (art. 9, comma 3 del D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82);

DICHIARA ALTRESÌ

- di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva all’imparzialità e all’indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione (art. 16, c. 1, D.Lgs. 36/2023);
- di non aver fatto parte di organi di indirizzo politico della stazione appaltante nel biennio precedente all’indizione della procedura di aggiudicazione (art. 93, c. 5, D.Lgs. 36/2023);
- di non trovarsi in conflitto di interessi con uno degli operatori economici che partecipano alla procedura di aggiudicazione (art. 93, c.5, D.Lgs. 36/2023)
- che non sussistono nessuna delle situazioni di conflitto di interessi che determinano l’obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, né di trovarsi in altra condizione di conflitto di interessi (neppure potenziale) ex art. 6-bis della legge 241/90. In particolare, che l’assunzione dell’incarico di membro della Commissione:
 - i. non coinvolge interessi propri;
 - ii. non coinvolge interessi di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali si abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - iii. non coinvolge interessi di soggetti o organizzazioni con cui si hanno causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - iv. non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni di cui si è tutore, curatore, procuratore o agente;
 - v. non coinvolge interessi di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 33/2013 quanto segue:
(crociare la dichiarazione di interesse)

di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

Oppure

di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

Ente	Tipologia e oggetto dell'incarico conferito	Durata dell'incarico	Compenso annuo

di non avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

Oppure

di avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

Ente	Carica ricoperta	Durata della carica	Compenso parte fissa	Compenso parte variabile ¹

¹ Indicare l'importo unitario dell'eventuale gettone di presenza

di non svolgere attività professionali

Oppure

di svolgere le seguenti attività professionali:

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 – GDPR, i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Saluzzo;

di essere consapevole che la presente dichiarazione e il proprio curriculum vitae saranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente";

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interesse;

ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della concessione in caso di sopravvenienza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale;

a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui in possesso in ragione delle attività svolte, a non divulgarli e a non farne un uso illecito

Il/La dichiarante deve firmare con firma digitale qualificata oppure allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità (art. 38 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.).


Il/La dichiarante

.....
(luogo e data)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 241/90 – Art. 6-bis (Conflitto di interesse)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

D.Lgs. n. 165/2001 – Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici [comma così modificato dall'art. 1, c.1, legge 79/2022])

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

2. La disposizione prevista dal comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse)

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;*
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.*

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Art. 7 (Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Art. 14 (Contratti ed altri atti negoziali)

omissis

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 – Art. 20 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità)

- 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.*
- 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.*
- 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.*
- 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.*

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Art. 16 (Conflitto di interessi)

- 1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.*
- 2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.*
- 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.*
- 4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.*

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Art. 93 (Commissione giudicatrice)

- 1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e' nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.*
- 2. La commissione e' composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.*
- 3. La commissione e' presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.*
- 4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.*
- 5. Non possono essere nominati commissari:*
 - a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;*
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;*
 - c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.*

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza)

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:*
 - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;*
 - b) il curriculum vitae;*

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 51 c.p.c.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore"



CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE

Sede legale e operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)
C.C.I.A.A. Cuneo - C.F. 94010350042 - P. IVA 02787760046

☎ 0175 217520 ✉ info@consorziosea.it ✉ consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE

(Art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012)

Con riferimento all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012 che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi;

Acquisito il *curriculum vitae* dell'interessato/a ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 33/2013;

Vista la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico resa da RIVOIRA PAOLO.

SI ATTESTA

l'avvenuta verifica, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, per quanto risulta a conoscenza.

La presente attestazione, unitamente al curriculum del soggetto interessato, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", per tre anni successivamente alla scadenza dell'incarico.

F.to: FLESIA Paolo Caporgno
firma